



## TROPEA

**ad Agosto ordinanza numero 1 del 2011 ed è contro i camperisti**

**Cambiare è possibile: a tutti il compito di rilanciare questo documento**

### L'APPELLO RICEVUTO

**Inviato:** sabato 20 agosto 2011

**Da:** [SandroD'Agostino@libero.it](mailto:SandroD'Agostino@libero.it)

**A:** [info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)

**Oggetto:** TROPEA

Spett. Associazione, allego indirizzo in cui è consultabile ([http://albotropea.asmenet.it/download.php?down=1&id\\_file=1255&id\\_doc=13100838&sez=13&data1=13/08/2011&data2=29/08/2011&view=si](http://albotropea.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=1255&id_doc=13100838&sez=13&data1=13/08/2011&data2=29/08/2011&view=si)) l'Ordinanza di divieto al parcheggio di Camper adottata dal Comune di Tropea, a mio avviso, adducendo ragioni che rendono il provvedimento illegittimo. Il gruppo consiliare di minoranza depositerà un'interrogazione, trasmettendola, al Prefetto per chiedere la revoca. Vogliate farci avere informazioni al riguardo e, eventualmente, anche un supporto per combattere insieme questa battaglia. Cordialità, Avv. Sandro D'Agostino

### L'ORDINANZA

**COMUNE DI TROPEA  
UFFICIO DEL SINDACO  
telefax 0963 6041207**

email: [sindaco@comune.tropea.vv.it](mailto:sindaco@comune.tropea.vv.it)

Prot n. 12886.del 13.08.11      Ordinanza n.01

**Oggetto: Divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".**

### IL SINDACO

**Visto** il rapporto di servizio redatto dalla Polizia Municipale in data 10/08/2011 Prot. 1073/P.M. dal quale è stato accertato che alcuni camperisti, avevano scaricato i liquami lungo la strada Marina Roccette mediante apertura del rubinetto della vaschetta di raccolta dei liquidi fognari durante la marcia;

**Considerato** che per ragioni igienico sanitari si rende necessario adottare misure urgenti ed efficaci al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Che l'art 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, assegna al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**Ritenuto** quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la pubblica incolumità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii. e la Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e ss.mm. e ii.

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

**Visto** il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.e ii. Ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.

### Ordina:

**Il divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".**

### DISPONE

La presente ordinanza, è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato a posizionare adeguata segnaletica nel tratto di strada interessato;

Le forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente Ordinanza.

Per i trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- alla Polizia Municipale; Compagnia dei Carabinieri - Polizia di Stato -Guardia di Finanza -Tropea.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Dalla residenza comunale, 13/08/2011  
Il Sindaco                      Prof. Gaetano-Vallone

## L'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

**Sent:** Wednesday, August 24, 2011 11:26 AM

**From:** [Coordinamento Camperisti](mailto:Coordinamento Camperisti)

**To:** [SandroD'Agostino@libero.it](mailto:SandroD'Agostino@libero.it) ; [Assunta Brunetti](mailto:Assunta Brunetti) ; [Marcello Viganò](mailto:Marcello Viganò) ; [sindaco@comune.tropea.vv.it](mailto:sindaco@comune.tropea.vv.it)

**Cc:** [segretario@comune.tropea.vv.it](mailto:segretario@comune.tropea.vv.it) ; [turismo@comune.tropea.vv.it](mailto:turismo@comune.tropea.vv.it) ; [segreteria@comune.tropea.vv.it](mailto:segreteria@comune.tropea.vv.it) ; [Carabinieri](mailto:Carabinieri) ; [urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it)

**Subject:** TROPEA: REVOCARE L'ORDINANZA N. 01/2011

Grazie per il messaggio che giro ai nostri consulenti giuridici. Ovviamente da un cittadino che si candida a Sindaco non possiamo aspettarci che sia un TUTTOLOGO ma come cittadino, anche se non guida, HA L'OBBLIGO di conoscere, rispettare e far rispettare il Codice della Strada.

L'ordinanza in allegato è palesemente in violazione di Legge e la norma è chiara, ribadita in Direttive, Circolari interministeriali, lettere ministeriali, ecc.... e basta un click su internet per trovarle, aprendo il nostro sito [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) oppure i siti delle Polizie Municipali.

Per quanto detto, confido che il Sindaco, al quale invio questo messaggio, provveda tempestivamente a revocare l'ordinanza nella visione di autotutela d'ufficio, evitando oneri alla P.A.

Una revoca per evitare al Comune di spendere preziose risorse nel cartellificare (250,00 euro mediamente a segnaletica stradale verticale + installazione) per una limitazione a CAMPER e ROULOTTES che NON ESISTONO nel Codice della Strada.

Non solo, una revoca per evitare imbarazzi alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai quali è stata chiesta l'esecuzione di detta ordinanza e che sanno essere in violazione di Legge.

In caso negativo, i nostri consulenti giuridici invieranno istanza ai sensi dell'art. 37 cds al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la conseguente azione di revoca.

Per concludere, rinvio il Sindaco a riparare "a Settembre" e solo una sua pronta revoca mi toglierà la soddisfazione BOCCIARE un Prof. *quale studente svogliato oppure incapace di utilizzare internet per aggiornarsi.*

*A leggervi, Pier Luigi Ciolli*



### L'INTERPELLANZA



Interpellanza ex art. 18 Regolamento Comunale e Richiesta di revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011

**Al Sig. Sindaco del Comune di Tropea**

**E p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo Valentia**

Egr. Sig. Sindaco, con decreto n. 1 del 13.8.2011 ha vietato, per ragioni di igiene pubblica (non bene specificate) che attenterebbero <<niente pò po' di meno che>> "alla pubblica incolumità", il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno.

Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per l'astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminatorie.

E' stato più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di liquami", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

L'Ordinanza che lei ha adottato affronta un problema serio ma in modo illegittimo e inefficace; potremmo dire in maniera dilettantistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane una inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua Ordinanza non viene individuata sul territorio comunale un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio.

Come dovrebbe sapere, con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Per favorire la sua conoscenza verranno riportati alcuni stralci.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti") indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

La circostanza che nella sua Ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della Strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal CDS. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente.

La inciviltà manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria, che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è avviabile intensificando i controlli e applicando le norme già esistenti.

Si consideri, infine, che la palese illegittimità dell'Ordinanza espone il Comune a dover rifondere le spese di giudizio, laddove vengano intraprese azioni legali.

Per quanto sopra esposto Si CHIEDE la revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011 poiché illegittima e discriminatoria nei confronti dei turisti in camper. Si chiede, altresì, di conoscere se sono state elevate sanzioni per violazione dell'art. 185 co 4 CdS o, in assenza, conoscere in base a quali criteri è stato possibile ricondurre lo scarico di liquami alla presenza di camper. Si chiede, altresì, di conoscere se detto provvedimento debba essere applicato con esclusione di efficacia ai cittadini di Tropea.

Cordialità. Dr. Adolfo Repice

Dr. Giuseppe Rodolico

Tropea, 22.8.2011

La Prefettura è tenuta a verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere compiutamente sui ricorsi. Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 6700 del 6 agosto scorso, ha sottolineato che alcune Prefetture non valutano la regolarità dell'ordinanza comunale limitativa della circolazione e sosta dei camper, limitandosi ad accertare solo la correttezza della procedura della polizia stradale. Tale pratica non è conforme alla legge poiché la Prefettura deve verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere sui ricorsi. La nota ministeriale è stata adottata su sollecitazione dell'associazione nazionale dei camperisti poiché alcuni comuni continuano ad installare sbarre imitatrici e divieti arbitrari di circolazione e sosta per i camper. Nel provvedimento ministeriale si legge che il comportamento delle Prefetture finisce con il consolidare pratiche discriminatorie nei confronti dei camper, rispetto agli altri veicoli in circolazione. Spetta a tali uffici territoriali del governo, infatti, prefettura garantire il coordinamento ed il controllo sull'esercizio della funzione strumentale effettuata in materia di circolazione stradale da parte degli enti locali.

## L'ARTICOLO sulla Gazzetta del Sud *online*

GAZZETTA DEL SUD onLINE

26.8.2011

«Il divieto di sosta penalizza i camperisti»

**Pierluigi Ciolli (rappresentante di categoria): il provvedimento del sindaco è in contrasto con la legge**  
Tropea

L'ex sindaco Adolfo Repice e l'ex assessore Giuseppe Rodolico chiedono la revoca dell'ordinanza con la quale il sindaco Gaetano Vallone vieta ai camperisti di sostare sul litorale cittadino.

Repice e Rodolico, del gruppo di opposizione, in una interrogazione indirizzata al sindaco Vallone e per conoscenza al prefetto Latella sostengono l'illegittimità dell'ordinanza stessa.

«Con decreto n. 1 del 13 agosto 2011 – si legge nell'interrogazione – ha vietato per ragioni di igiene pubblica, non bene specificate che attenterebbero "niente pò pò di meno" che alla pubblica incolumità, il parcheggio di camper dal ponte La Grazia siano alla salita di Rocca Nettuno. Il decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminati. È stato – aggiunge – più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta e le acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa lo scarico di liquami non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela al manufatto stradale deve essere sanzionata. Tra l'altro tale motivazione non può trovare una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. L'ordinanza che lei ha adottato – prosegue la nota – affronta un problema serio ma in modo illegittimo ed inefficace, potremo dire in maniera dilattentistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua ordinanza non viene individuata sul territorio comunale, un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio».

L'interrogazione a firma di Repice e Rodolico conclude: «La circostanza che nella sua ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal Codice della strada. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente. L'inciviltà – conclude la nota – manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è ovviabile intensificando i controlli. Sulla illegittimità dell'ordinanza interviene anche Pier Luigi Ciolli, del coordinamento camperisti il quale afferma che «l'ordinanza è palesemente in violazione della legge». (l.f.)

### IL CAMPERISTA AL SINDACO

**Inviato:** venerdì 26 agosto 2011

**Da:** Mario Ferrentino [<mailto:mario.ferrentino@fastwebnet.it>]

**A:** [sindaco@comune.tropea.vv.it](mailto:sindaco@comune.tropea.vv.it)

**Cc:** Camp, Coordinamento Camperisti; [SandroDAgostino@libero.it](mailto:SandroDAgostino@libero.it)

**Oggetto:** TROPEA, ordinanza anti camper

Signor Sindaco, in riferimento alla Sua ordinanza anti camper.

Non desidero farle perdere tempo perciò brevemente: se è vero quanto accertato dalla Polizia Municipale perchè gli agenti non hanno adottato provvedimenti adeguati per sanzionare i "maiali" ?

Le chiedo ancora, Signor Sindaco, lei cosa ha fatto, sul territorio che amministra, per evitare che i "maiali" commettano atti delittuosi?

Per concludere, se esistono ed è vero alcuni "maiali" non si può penalizzare tutta una categoria ma cercare di adottare iniziative e provvedimenti affinché non venga penalizzato il turismo itinerante.

Distinti saluti. Mario Ferrentino